

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Alla
Sottocommissione Disoccupazione
per il tramite della
Commissione della gestione e delle finanze

**Vostra lettera del 16 febbraio 2015:
messaggio n. 6954 del 24 giugno 2014 concernente la revisione parziale della L-rilocc**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

come da vostra richiesta del 16 febbraio scorso formuliamo le nostre osservazioni in relazione agli aspetti giuridici, all'impatto finanziario e al merito delle proposte da voi elaborate.

Rischieremo, purtroppo, di essere ripetitivi rispetto a quanto già comunicatovi, sia per scritto sia verbalmente in audizione, riguardo ad analoghe richieste da voi già formulate.

L'impianto di leggi federali e cantonali volte a contrastare il fenomeno della disoccupazione e ad attenuarne gli effetti è articolato e complesso oltre a trattare un tema molto importante e delicato.

L'importanza e serietà del tema disoccupazione è proprio ciò che ci ha spinto a operare una verifica seria e consistente delle politiche sinora messe in campo e quindi a identificare un loro riorientamento aggiornando, come è normale e giusto che sia, lo strumentario di misure attive da mettere in campo ricercando quelle più efficaci e necessarie e tralasciando quelle che si sono dimostrate inefficaci o inutili.

Siamo perfettamente consapevoli del fatto che non si tratti di un esercizio facile per la politica in generale, restia a rimodellare e più orientata a semplicemente aggiungere. Una tentazione ancora più insidiosa in questi mesi perché prossimi ai rinnovi delle cariche e caratterizzati a tratti da una sorta di iperattivismo propositivo.

Ogni decisione in questo campo d'attività statale, e non è un dettaglio trascurabile, implica inoltre degli effetti finanziari rilevanti per il finanziamento delle misure prescelte.

La maggior parte delle proposte da voi formulate si riferiscono a proposte pendenti in Gran Consiglio da molti anni. Alcune anche da qualche legislatura. Darsi quindi il tempo necessario per giungere a decisioni veramente ponderate e convincenti sarebbe alquanto auspicabile. In alternativa un approccio di riforma a tappe sarebbe pure da considerare con la dovuta attenzione.

Concludiamo queste considerazioni preliminari rammentando che spesso il Gran Consiglio ci chiede un riesame della spesa pubblica. Osserviamo però che – come nel caso di specie – quando ciò avviene la vostra Commissione rimette facilmente in discussione impianti normativi lungamente meditati e rafforzati da analisi scientifiche indipendenti. A questo s'aggiunge una propensione all'attribuzione di nuovi compiti alla Stato (pensiamo ad esempio alla proposta d'art. 4a cpv. 2 in discussione), rispettivamente all'ampliamento di mansioni esistenti (art. 10 in discussione). Il tutto – ovviamente – da finanziare.

Fatta questa breve ma dovuta premessa, formuliamo le nostre osservazioni sui singoli articoli che intendeste modificare. Lo faremo in maniera chiara e sintetica avendo già fornito in precedenza diverse informazioni.

Art. 3 Incentivo all'assunzione

Le modifiche da voi proposte non cambiano la sostanza del problema. Lo studio del Prof. Bonoli - richiesto peraltro anche dal Parlamento tramite una mozione- qualifica questo incentivo come "effetto manna", in altre parole risorse pubbliche investite in misure inutili e connotabili quindi come un mero sussidio a datori di lavoro senza effetti indotti positivi comprovati. Quindi, anche con le modifiche proposte, compresa quella di ridurre da 24 a 12 mesi la durata dell'incentivo, il merito della questione non cambia.

Avete potuto leggere nello studio le motivazioni che lo hanno portato a questa conclusione categorica, ed avete potuto sentirne le ragioni dalla sua viva voce durante la sua audizione presso la vostra commissione. Non abbiamo né vi è altro da aggiungere.

La questione è a sapere se la politica è pronta per riconoscere la necessità di riorientare l'aiuto pubblico per combattere la disoccupazione oppure se tutto deve semplicemente rimanere come ora per evitare di scontentare chi oggi beneficia finanziariamente di aiuti non giustificati per gli effetti che generano proprio riguardo alla lotta alla disoccupazione. Sarebbe allora più onesto parlare di sovvenzione statale di aziende e di datori di lavoro.

Art. 4a Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego

Aggiunta del cpv. 2 (nuovo)

Come già ribadito a più riprese in passato, la proposta di sussidiare (il datore di lavoro) per l'assunzione degli apprendisti al termine della loro formazione, mette in discussione tutto il sistema di formazione duale esistente e già ampiamente finanziato da Cantone e Confederazione. Infatti sussidiare l'assunzione degli apprendisti alla fine della formazione corrisponderebbe a giudicare inadeguato l'attuale sistema di formazione degli apprendisti e la loro incapacità a entrare a pieno titolo e meritatamente nel mondo del lavoro.

Inoltre tale sussidio potrebbe venir richiesto da tutti i datori di lavoro che già oggi assumono i loro apprendisti alla fine della formazione, causando una spesa (difficile da preventivare con precisione) di parecchi milioni all'anno. Spesa che sarebbe anche questa da classificare come "effetto manna".

Ricordiamo che per favorire l'assunzione di giovani disoccupati al termine della formazione professionale esistono già i Periodi di pratica professionale (PPP LADI), che il Cantone già sussidia ulteriormente con il 25% del costo complessivo. Considerando che l'altro 75% è a carico della LADI (anche per i giovani che sono nel periodo d'attesa), non occorre aggiungere altro.

Art. 4c Assegno di formazione professionale

Aggiunta del cpv. 2 (nuovo)

Nella redazione dell'art 4c abbiamo esplicitamente escluso la possibilità di concedere l'Assegno di formazione (AF cantonale) a persone senza una formazione professionale conclusa, poiché riteniamo che la formazione professionale di base debba essere intrapresa seguendo le vie canoniche della formazione duale. Tra i disoccupati abbiamo molti giovani senza formazione che decidono di intraprendere o portare a termine un apprendistato seguendo la via usuale. Introdurre la possibilità di beneficiare di un AF cantonale anche per svolgere la formazione professionale di base significherebbe quindi creare un'evidente disparità di trattamento tra chi svolge l'apprendistato a spese proprie e chi invece lo farebbe a spese del Cantone.

Inoltre, con questa modifica aggiuntiva si rischierebbe di dover finanziare la formazione professionale di base a tutti quelli che la svolgono già senza passare dalla disoccupazione, con dei costi complessivi molto più elevati di quelli preventivati nel Messaggio n. 6954.

Per evitare questi rischi occorrerebbe perlomeno definire meglio cosa si intende per "casi eccezionali", ma a scanso di equivoci è preferibile lasciare il testo dell'articolo come proposto nel Messaggio.

Esclusione del cpv. 3

L'esclusione dall'AF cantonale dei disoccupati con diploma di livello III (UNI, SUPSI, ecc.) è prevista anche dall'AF LADI, poiché si ritiene che lo Stato (Cantoni e Confederazione) abbiano già investito molto per la formazione di queste persone (direttamente con le borse di studio e indirettamente con il finanziamento delle università). Tuttavia, vista l'esiguità dei casi potenziali, il Consiglio di Stato non si opporrebbe a questa piccola modifica.

Art. 5a Sostegno all'assunzione di persone disoccupate di età superiore a 55 anni (nuovo)

Come già riferito a più riprese, l'assunzione di persone con più di 50 anni già oggi può beneficiare dell'Assegno per il periodo introduttivo (API LADI) pari al 50% dello stipendio dei primi 12 mesi; oppure dell'art 5 L-rilocc pari al 60% dello stipendio dei primi 12 mesi. In entrambe i casi, il sussidio concesso è ampiamente più elevato di quanto previsto nella proposta della Commissione. Aggiungere un ulteriore sussidio a quanto già oggi esistente genererebbe un ulteriore "effetto manna", come quelli che il Messaggio n. 6954 intende evitare.

Art. 5c Contratto di solidarietà attiva con persone non ricollocabili sul mercato del lavoro (nuovo)

Cpv 1-3

Come abbiamo già detto e scritto a più riprese, la possibilità di sottoscrivere "contratti di solidarietà attiva" con persone in assistenza è già prevista dalla Legge sull'assistenza sociale (art. 31 LAS). Con l'attivazione della Strategia interdepartimentale per l'inserimento professionale dei disoccupati in assistenza, a partire da maggio 2012 già oltre un migliaio di persone ha potuto beneficiare di questo genere di "contratto". (Sull'evoluzione e sui primi risultati della Strategia citata, vi invitiamo a leggere il Rapporto del 31 ottobre 2014 che abbiamo inviato alla vostra attenzione). Quindi, inserire questo articolo nella L-rilocc non aggiungerebbe nulla a quanto già previsto dalla LAS, ma genererebbe soltanto confusione su quale ufficio debba sostenerne la spesa.

Cpv. 4

Il principio inserito con il cpv. 4 è particolarmente insidioso dal punto di vista finanziario, poiché stabilisce il diritto a ricevere 120 indennità straordinarie cantonali ad ogni persona che non si riesca ad inserire nella Strategia interdepartimentale sopra citata. In pratica, tutte le altre persone in assistenza (qualche migliaio?). Ciò provocherebbe un costo complessivo difficilmente preventivabile, ma certamente molto (molto!) elevato.

Art. 6 Incentivi per nuove attività indipendenti

Si tratta di una precisazione che non pone problemi, poiché già oggi l'art. 6 permette di sussidiare come nuove attività indipendenti anche il rilevamento di aziende già esistenti "per garantire continuità ad attività artigianali e delle PMI esistenti".

Non abbiamo quindi obiezioni a questa modifica redazionale.

Art. 10 Indennità straordinarie di disoccupazione

Per questo articolo ribadiamo interamente le osservazioni contenute nella nostra lettera del'11 febbraio scorso: scritto in questo modo l'articolo sulle indennità straordinarie cantonali risulta confuso, contraddittorio e rischia di costare 6-8 milioni all'anno.

Se, malgrado la nostra opposizione, il Parlamento volesse introdurre le indennità straordinarie cantonali anche per le persone che hanno già beneficiato di tutte le indennità LADI, dovrebbe perlomeno adottare la versione suggerita nella lettera citata, limitando il diritto solo a persone in difficoltà economica (ai sensi della LAPS) e con 50 anni e più.

Il tenore della modifica legislativa dovrebbe quindi essere il seguente:

	Art. 10 (modificato)
I. Titolare del diritto	¹ Ai disoccupati con almeno 50 anni compiuti che hanno esaurito le indennità giornaliere previste dalla LADI, e ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi massimo un'attività indipendente, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.
	² (invariato)
	³ (invariato)

Conclusioni

Come già nella lettera dell'11 febbraio scorso, il Consiglio di Stato ribadisce la bontà della strategia presentata nel Messaggio n. 6954 per la revisione parziale della L-rilocc. Revisione proposta sulla base delle conclusioni dell'analisi scientifica effettuata dal Prof. Bonoli dell'IDHEAP di Losanna sull'efficacia delle misure cantonali per il reinserimento dei disoccupati. Tale studio ha raccomandato chiaramente la soppressione di alcune misure ritenute inefficaci ("effetto manna"), il consolidamento di quelle efficaci e l'adozione di una nuova misura per la riqualificazione di persone a rischio disoccupazione di lunga durata (AF cantonale).

Nella presente lettera abbiamo esposto ancora una volta i motivi giuridici, finanziari e politici per cui la maggior parte delle modifiche proposte dalla vostra Commissione sono da respingere, mentre chiediamo di approvare il Messaggio n. 6954 per la revisione parziale della L-rilocc così come è stato presentato nel giugno scorso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signori deputati, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



M. Bertoli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
- Sezione del lavoro (dfc-sl@ti.ch)